

VERBALE DI ACCORDO

Sommario

Art. 1.....	1
Art. 2 Assistenza sanitaria integrativa di natura assicurativa.....	1
Art. 3 Assistenza sanitaria integrativa di natura mutualistica.....	2
Art. 4 Altre previsioni accordo 24.01.2018.....	2
DICHIARAZIONE DELLE PARTI.....	2
Art. 5 Disposizioni finali.....	2

Il giorno 18.12.2019, in Bergamo

Tra

UNIONE DI BANCHE ITALIANE, anche nella sua qualità di Capogruppo, anche in nome e per conto delle Società del Gruppo che applicano il CCNL del credito

e

la Delegazione sindacale di Gruppo di:

- FABI
- FIRST/CISL
- FISAC/CGIL
- UILCA
- UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB

Premesso che

1. in data 24.01.2018 le Parti hanno sottoscritto un verbale di accordo in materia di assistenza sanitaria integrativa di natura assicurativa e mutualistica, di prestazioni in caso di premorienza e di copertura assicurativa per inabilità o morte per infortunio;
2. il predetto accordo è stato esteso con altro accordo del 01.02.2018 al personale proveniente dalle cd. Bridge Banks;
3. in prossimità della scadenza e in considerazione dell'andamento tecnico particolarmente negativo della attuale copertura sanitaria rappresentato dalla compagnia assicurativa, l'Azienda ha sottoposto alle OO.SS. la proposta di rinnovo dell'anzidetta copertura alle migliori condizioni dalla stessa individuate sul mercato, che prevedono la conferma delle condizioni generali già in vigore (contributi a carico Azienda e dipendenti, prestazioni, franchigie e service amministrativo) fatti salvi i soli minimi di copertura ("scoperti") relativi ai ricoveri "fuori rete" e alle visite specialistiche;
4. le OO.SS., preso atto di quanto rappresentato dall'Azienda, hanno espresso contrarietà per il mancato preventivo coinvolgimento nelle fasi di analisi, valutazione e individuazione di possibili soluzioni alternative equilibrate e finalizzate alla sostenibilità anche futura della copertura sanitaria;
5. in relazione a quanto sopra, le OO.SS. hanno richiesto l'integrazione delle funzioni attribuite alla commissione costituita con accordo del 24.01.2018, convenendo, nel merito, quanto dettagliato nell'art. 4 del presente accordo.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

Art. 1

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

Assistenza sanitaria integrativa di natura assicurativa

1. L'assistenza sanitaria integrativa di natura assicurativa di cui all'art. 2 del verbale di accordo del 24.01.2018 continuerà ad essere garantita per gli anni 2020 - 2021, fatto salvo quanto previsto al

successivo art. 4 comma 2, alle medesime categorie di lavoratori - ivi incluso il personale di, provenienza dalle cd. Bridge Banks ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo del 01.02.2018 - ferme restando le rispettive contribuzioni a carico degli stessi, nonché il relativo contributo annuo complessivo.

2. In particolare, le Parti individuano come sperimentale per l'anno 2020 il contenuto delle condizioni assicurative, impegnandosi, già con riferimento all'anno 2021, ad avviare a partire da gennaio 2020 un confronto relativo all'andamento economico della copertura, alla coerenza dei livelli di contribuzione delle diverse categorie di assicurati e al contenuto delle prestazioni sanitarie finalizzato alla ricerca delle più equilibrate e favorevoli condizioni per gli assicurati.

Art. 3

Assistenza sanitaria integrativa di natura mutualistica

1. Le Parti si danno atto che continuano a rimanere esclusi dall'ambito di applicazione del precedente articolo i dipendenti associati ai Fondi di Assistenza di natura mutualistica presenti nel Gruppo UBI.
2. Resta ferma la previsione di cui al comma 2 dell'art. 3 del citato verbale di accordo 24.01.2018.

Art. 4

Altre previsioni accordo 24.01.2018

1. Vengono confermate le previsioni di cui ai seguenti articoli dell'accordo del 24.01.2018:
 - a) art. 4 - Commissione sull'assistenza sanitaria integrativa (le cui attività proseguiranno in relazione ai tempi di cui all'art. 2 comma 1, nonché al successivo comma del presente articolo);
 - b) art. 5 - Prestazioni in caso di premorienza;
 - c) art. 6 - Copertura assicurativa per inabilità o morte per infortunio.
2. Inoltre, ad un apposito gruppo di lavoro formato da componenti di parte Aziendale e da due componenti per ogni sigla sindacale viene riconosciuto il compito di monitorare tempo per tempo l'andamento della copertura assicurativa oggetto del presente accordo anche ai fini della possibile disdetta nei termini contrattualmente previsti ovvero il possibile mancato rinnovo alla scadenza prevista, nonché ai fini della valutazione di possibili proposte alternative.
3. Il gruppo di lavoro avrà accesso con cadenza di norma almeno trimestrale, ai dati e alle informazioni disponibili e necessari per ogni opportuna analisi e valutazione relative all'applicazione delle previsioni di copertura, nonché per i fini espressi al comma 2 dell'art. 2. Il gruppo si riunirà con cadenza almeno trimestrale ovvero entro 15 giorni su richiesta della parte sindacale e/o aziendale, anche alla presenza di personale del Service di riferimento e/o della compagnia assicuratrice.

Dichiarazione delle Parti

Le Parti dichiarano che la prestazione in caso di premorienza - di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del presente accordo - in assenza di specifica designazione del beneficiario o dei beneficiari da parte del dipendente in vita, è liquidata sulla base delle disposizioni testamentarie o, in mancanza anche di queste, secondo le norme codicistiche in materia di successione, sia per l'individuazione degli aventi diritto sia per i criteri di ripartizione delle quote.

Art. 5

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente Accordo sostituiscono le analoghe disposizioni eventualmente presenti in precedenti accordi in essere.

Letto, confermato e sottoscritto.

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN FALCRI SILCEA SINFUB